

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
"CASTELLANO"**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE E SOCIETARIA**

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n° 17 del 31/10/2011*

***SUPER BOLLO AUTO DI LUSO VERSAMENTO ENTRO IL 10/11/2011***

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

*Professionisti d'impresa*

## **Versamento del «super bollo» entro il 25 novembre**

Il DM 7 ottobre 2011 stabilisce modalità e termini per il pagamento dell'addizionale del bollo auto su autovetture di potenza superiore a 225 kW

Con il DM 7 ottobre 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011 (c.d. “manovra correttiva”), che ha introdotto un'**addizionale erariale del bollo auto** per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di **potenza superiore a 225 chilowatt** (ossia **306 cv**). La misura del “super bollo” è pari a **10 euro** per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.

Ad esempio, per una vettura con potenza di 240 kW, devono essere pagati 150 euro (240 kW – 225 kW = 15 kW x 10 euro) in aggiunta all'importo ordinario del bollo.

Il “super bollo” interesserà soprattutto le vetture di lusso **più potenti**, non soltanto *sport utility vehicle* (quelli con cilindrata maggiore), ma *supercar* come Ferrari, Porsche e Lamborghini.

L'addizionale, pertanto, tiene conto soltanto della potenza e non dei parametri “ECO”, come le emissioni di CO<sub>2</sub>.

Un altro esempio: la Ferrari 458 con 419 kW (570 cavalli) scontrerà un'addizionale pari a 1.940 euro, oltre all'importo del bollo ordinario.

È stato stimato che il parco circolante degli autoveicoli in questione sia di circa **98mila unità**, che produrranno un gettito aggiuntivo di **50,3 milioni** di euro all'anno.

Tornando al DM in commento, per l'**anno 2011** sono tenuti al pagamento dell'addizionale coloro che, al **6 luglio 2011**, sulla base del pubblico registro automobilistico (PRA) risultano **proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio**, ovvero **utilizzatori** a titolo di **locazione finanziaria** di autoveicoli con le sopradescritte caratteristiche.

Per le vetture di nuova immatricolazione, diversamente da quanto previsto per il bollo (dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'operazione di immatricolazione), l'addizionale deve essere pagata in misura integrale anche per il primo anno.

Sempre per il 2011, il **pagamento** deve essere eseguito mediante il modello “**F24 elementi identificativi**”.

Per riguarda il termine entro cui deve essere eseguito il pagamento per il 2011, il DM 7 ottobre 2011 dispone che debba essere effettuato **entro 30 giorni** dalla data di entrata in **vigore** del decreto stesso.

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

### *Professionisti d'impresa*

Al fine di individuare esattamente la suddetta **scadenza**, è quindi fondamentale determinare quale sia la data di entrata in vigore del DM 7 ottobre 2011. Al riguardo, gli artt. 7 e 15 del DPR 28 dicembre 1985 n. 1092 stabiliscono che i decreti ministeriali che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo entrano in vigore nel **quindicesimo giorno** successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.

### **In assenza di specifiche disposizioni, DM in vigore dal 26 ottobre**

Con riferimento al DM 7 ottobre 2011 in esame, non possono esservi dubbi che esso sia necessario per l'applicazione di un atto avente forza di legge (l'art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011) e che abbia contenuto normativo. Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni, la relativa data di entrata in vigore non può essere individuata nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. (11 ottobre 2011), ma solo dopo il decorso della *vacatio* di 15 giorni, quindi il **26 ottobre 2011**.

Il termine per effettuare il **versamento dell'addizionale** relativa al **2011** scade quindi il **25 novembre 2011** (e non il 10 novembre 2011 come indicato in alcuni articoli pubblicati nei giorni scorsi, che consideravano l'11 ottobre 2011 quale la data di entrata in vigore del decreto).

**Dal 2012**, i citati soggetti sono obbligati al versamento dell'addizionale qualora risultino iscritti al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo ordinario, e il versamento del super bollo sarà eseguito contestualmente a quello ordinario.

Il DL n. 98/2011, si ricorda, ha previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale in questione, si applichi la **sanzione** del 30% dell'importo non versato, di cui all'art. 13 del DLgs. n. 471/1997.

## **Arrivano i codici tributo per il «super bollo», ma restano i dubbi sulla scadenza**

La ris. 101 diffusa dall'Agenzia ribadisce il termine del 10 novembre, e non al 25 novembre come sarebbe più corretto

Con la ris. [101](#), l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il versamento, mediante il modello “**F24 Elementi identificativi**”, dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (cosiddetto “**super bollo**”), introdotta dall'art. 23, comma 21, del DL n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, nonché per il versamento della relativa sanzione e degli interessi.

Le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale sono stati stabiliti dal DM 7 ottobre 2011.

#### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

#### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

Si ricorda che devono versare il “super bollo” per l’anno 2011 coloro che, al 6 luglio 2011, sulla base del PRA risultano **proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio**, ovvero **utilizzatori** a titolo di **locazione finanziaria** di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di **potenza superiore a 225 chilowatt**. La misura del “super bollo” è pari a **10 euro** per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.

Il suddetto modello di versamento deve essere compilato dal soggetto passivo indicando:

- propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale nella sezione “**CONTRIBUENTE**”;
- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, la lettera “A” nel campo “tipo”, la targa dell’autovettura/autoveicolo nel campo “elementi identificativi”, i codici tributo **3364** per l’addizionale, **3365** per la sanzione o **3366** per gli interessi nel campo “codice” e, infine, l’anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo “anno di riferimento”. Con riferimento a quest’ultima indicazione, se ad esempio il bollo ordinario, con validità 12 mesi, scade ad aprile 2012, l’anno di riferimento è il 2011 in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre il periodo a partire da maggio 2011.

Per quanto riguarda il termine entro cui deve essere eseguito il **pagamento per il 2011**, il DM 7 ottobre 2011 dispone che debba essere effettuato **entro 30 giorni** dalla data di entrata **in vigore**

Sul punto, il comunicato stampa di ieri dell’Agenzia delle Entrate afferma che per effettuare il pagamento “c’è tempo fino al **10 novembre 2011**” e che tale termine “è stato individuato dal decreto 7 ottobre 2011”. L’Agenzia afferma quindi, implicitamente, che il DM 7 ottobre 2011 è entrato in vigore l’11 ottobre 2011, giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che i 30 giorni debbano calcolarsi a partire da tale data.

### **Opportuno optare per una condotta prudentiale**

Al riguardo, abbiamo già avuto modo di osservare che, sulla base degli artt. 7 e 15 del DPR 28 dicembre 1985 n. 1092, i decreti ministeriali “che siano strettamente necessari per l’applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo” entrano in vigore nel **quindicesimo giorno successivo** a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.

Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni, la data di entrata in vigore del DM 7 ottobre 2011 non può essere individuata nell’11 ottobre 2011, ma solo dopo il decorso della *vacatio* di 15 giorni, quindi il 26 ottobre 2011, con conseguente scadenza al 25 novembre 2011 del termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011 (si veda “[Versamento del «super bollo» entro il 25 novembre](#)” del 14 ottobre 2011).

Tuttavia, al fine di evitare contestazioni sulla tempestività del versamento e l’irrogazione di eventuali sanzioni, appare **opportuno rispettare** la scadenza del **10 novembre 2011**, come affermato dall’Agenzia delle Entrate.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)